

Somministrazione di farmaci a scuola

Salvatore Nocera

Da circa 14 anni e cioè da quando venne in discussione quella che è divenuta la Legge-quadro sui diritti delle persone handicappate n. 104/92, le associazioni hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di farmaci a scuola ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute. In alcune realtà si sono posti in essere accordi fra amministrazione scolastica e sanitaria locale per dare delle indicazioni operative che permettessero agli alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l'assunzione di farmaci da loro normalmente assunti in determinati orari. Tali accordi che hanno riguardato ad es. Bologna, Bergamo, Milano ed altre città, hanno previsto anche la somministrazione di farmaci al bisogno. Fra le organizzazioni che più si sono impegnate in tale meritoria opera si è distinta l'AICE (Associazione Italiana Contro l'Epilessia), il cui presidente Giovanni Battista Pesce, trovandosi anche ad essere presidente della F.I.S.H.-Emilia-Romagna, ha intensificato, nell'ultimo anno, i suoi sforzi di sensibilizzazione sui Ministeri dell'Istruzione e della Salute, ottenendo la pubblicazione il 25 Novembre 2005 delle "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" predisposte congiuntamente dai due ministeri citati, trasmesse con Nota 2312 del 25/11/05 del Ministero dell'Istruzione.

Trattasi di un documento che, pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire "i principi generali dell'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche", nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Dal momento che la nota di trasmissione invita a dare del documento la massima diffusione, se ne effettua qui di seguito la pubblicazione, seguita dalla pubblicazione della nota con la quale tempo fa l'AICE e la FISH-Emilia-Romagna avevano formulato alcune richieste operative che sono state sostanzialmente accolte dalle Linee-guida interministeriali.

In base all'art 4, il Dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale, personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato i corsi di formazione presso le ASL per la sicurezza della salute nelle scuole, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'ASL. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari loro somministrazione, egli dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza rappresenta il problema al comune.

Ad avviso di chi scrive il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'ASL, che è tenuta a garantire, in questi casi, l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.

E' da sottolineare la preoccupazione, chiaramente espressa nell'art 2, che deve trattarsi di interventi che non richiedano "...il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" (somministratore -n d r).

Come espressamente afferma l'art 5 restano di competenza dell'ASL i casi di emergenza. Si spera che con questo provvedimento i due Ministeri abbiano fornito alle scuole sufficienti

indicazioni affinché, nell'ambito della loro autonomia, possano garantire pienamente il diritto allo studio contemporaneamente col diritto alla salute di tutti gli alunni, non solo di quelli certificati con disabilità.

Salvatore Nocera

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 - Oggetto - Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 - Tipologia degli interventi - La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 - Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 - Modalità di intervento - La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del

luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 - Gestione delle emergenze - Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE
UNIVERSITA' E RICERCA**

F.to MORATTI F.to STORACE

Dipartimento per l'istruzione

Prot. n. 2312/Dip/Segr

Roma, 25 novembre 2005

Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico

Questo Ministero, d'intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l'allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le Indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

Allegati



[Linee guida](#)

Destinatari

. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di

B O L Z A N O

All' Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca

B O L Z A N O

All' Intendente Scolastico per la scuola delle località
ladine B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico per la regione della Val d'Aosta

A O S T A

Al Ministero della Salute

R O M A

All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia

R O M A

All'Unione delle Province d'Italia
R O M A

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico l'ASL di Brescia, il Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Brescia, l'Associazione Scuole Autonome Bresciane (ASAB) e la Rete di Istituzioni Scolastiche "Salute e Scuola" concordano di sottoscrivere un percorso a carattere sperimentale condiviso nel rispetto delle reciproche competenze.

Premesso che

resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Urgenza ed Emergenza (118) in tutti quei casi che possono rivestire i caratteri dell'urgenza.

Considerato che

1 - le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle Istituzioni;

2 - l'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione sulla centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere; pone altresì la necessità di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d'intervento nelle singole situazioni.

3 - è prevista, entro il periodo di sperimentazione, la definizione di linee guida condivise di un percorso di formazione degli operatori delle scuole, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle associazioni di familiari.

Valutato che

- l'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- l'assistenza specifica viene supportata da una "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 626/94 e dal D.M. 388/2003.

L'ASL di Brescia, il Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Brescia, l'Associazione Scuole Autonome Bresciane (ASAB) e la Rete di Istituzioni Scolastiche "Salute e Scuola" si impegnano a integrare le proprie competenze istituzionali al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci e di costruire un percorso condiviso

Convengono quanto segue:

Art. 1

Percorso da intraprendere per la somministrazione da parte di personale della scuola di farmaci in orario scolastico

Considerato che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, i genitori, in caso di necessità, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato n. 1) corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (MMG, pediatra) come da allegato n. 2.

Il Dirigente Scolastico:

- individua, preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come addetto al Pronto Soccorso (ai sensi del D.L. 626/94 e D.M. 388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica;
- si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del medico prescrittore e della famiglia;
- garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso.
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;

Art. 2

Gestione di casi particolari.

- il Dirigente Scolastico, per casi particolari può avvalersi del supporto del medico referente del Distretto di competenza dell'ASL (l'elenco completo dei nominativi e dei rispettivi recapiti sarà trasmesso annualmente dalle ASL al CSA) al fine di elaborare uno specifico Progetto d'Intervento, che

preveda l'intervento di specialisti e/o del medico curante per l'attività di "formazione in situazione" rivolta agli operatori scolastici.

Nei casi eccezionali - per particolarità della situazione socio-sanitaria del bambino e/o della famiglia e/o della scuola - nei quali, nonostante gli opportuni interventi di informazione e formazione di cui sopra, permanesse l'impossibilità di realizzare la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario, il Progetto d'intervento sarà costituito da un Piano di Assistenza Individuale (PAI) e potrà prevedere il ricorso al "credit" quale strumento per la fornitura delle prestazioni sanitarie necessarie.

Il "credit" è attivato dall'Unità di Valutazione Multi Dimensionale (UVMD) territorialmente competente secondo le modalità in atto, con ricorso ad Enti erogatori accreditati interni od esterni all'ASL.

I CRITERI A CUI SI ATTERRANNO I MEDICI CURANTI PER IL RILASCIO DELLA PRESCRIZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA SONO:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

Il modulo di prescrizione, (allegato n. 2), deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità d'equivoci e/o errori:

- nome e cognome dell'alunno/a
- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- durata della terapia.

Art. 3

Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene in accordo con la famiglia sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda. Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'intervento in atto potranno essere proseguiti. Per i casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore ai dodici anni che hanno acquisito autonomia nell'auto-somministrazione, d'intesa con i medici e la famiglia, si può prevedere un progetto d'intervento finalizzato all'auto-somministrazione.

Art 4

Valutazione e monitoraggio

Il CSA provvederà alla raccolta dati (suddivisi per ASL e per tipologia di scuola) per la sua area di competenza, e li invierà al termine dell'anno scolastico alle Direzioni Sanitarie delle ASL.

Al fine di monitorare l'applicazione del protocollo saranno raccolti:

- il numero di casi segnalati,
- la tipologia d'intervento messa in atto,
- la modalità di offerta della prestazione,
- le criticità emerse e le soluzioni identificate.

Art. 5

Durata della validità della presente Intesa

Il presente accordo ha validità di un anno, in via sperimentale, a partire dalla data della stipula e si integra con la Circolare Regionale n. 30 del 12 luglio 2005 – Linee Guida sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico. Può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie.

Firme dei sottoscriventi

Il Direttore Generale dell'ASL
Firmato Dr. Carmelo Scarcella

Il Dirigente del CSA
Firmato Prof. Giuseppe Colosio

Il Coordinatore della Rete "Salute e scuola"
Firmato Dr.ssa Maria Piovesan

Il Presidente dell'A.S.A.B.
Firmato Prof. Piero Maffei

Brescia, 9 gennaio 2006

Allegato n. 1

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

(DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL'ALUNNO E
DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO)

I sottoscritti

.....

genitori di

nato a..... il

residente a in via.....

frequentante la classe della Scuola

sita a in via.....

Essendo il minore affetto da

e constatata l'assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data.....dal Dr.....

Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non sanitario e di cui si autorizza fin d'ora l'intervento.

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone).

SI

NO

Data.....

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

.....

.....

Numeri di telefono utili:

- Pediatra di libera scelta/Medico Curante _____
- Genitori _____

Allegato n. 2

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O MEDICO DI MEDICINA GENERALE) ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessità

SI PRESCRIVE

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI, DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO, IN AMBITO ED IN ORARIO SCOLASTICO ALL'ALUNNO/A

Cognome Nome.....

Data di nascitaResidente a

in via Telefono

Classe della Scuola

sita a in via

Dirigente Scolastico

del seguente farmaco

Nome commerciale del farmaco

Modalità di somministrazione Dose

Orario: 1^ dose 2^ dose 3^dose 4^ dose
... ..

Durata terapia: dal..... al.....

Modalità di conservazione del farmaco

note

.....

Data

Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra

PROTOCOLLO

PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Premesso che

1 – l'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;

2 – la presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione dell'Istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelare la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso d'intervento nelle singole situazioni.

3 – Per regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell'ASL 3, i soggetti istituzionali coinvolti, e precisamente il CSA di Milano, i Comuni dell'ASL MI3 convengono di articolare il presente Protocollo d'Intesa

Valutato che

- l'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari dell'ASL 3, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la presentazione dell'assistenza specifica viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Protocollo terapeutico e criteri adottati dall'ASL 3 di Monza (**Servizio di Medicina Preventiva di Comunità**) per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:

- i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dai medici del Servizio di medicina preventiva di comunità,
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano al medico la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

I criteri a cui si atterranno i medici del Servizio di medicina preventiva di comunità per rilasciare le autorizzazioni sono:

- l'assoluta necessità,
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico,
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

Il modulo d'autorizzazione, allegato al presente protocollo di cui fa parte integrante, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibili, senza possibilità d'equivoci e/o errori:

- nome e cognome dello studente
- nome commerciale del farmaco
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco,
- dose da somministrare,
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- durata della terapia.

La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2.

Il Servizio di medicina preventiva di comunità farà pervenire alle scuole interessate le autorizzazioni alla somministrazione.

Art. 2 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti la richiesta della famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo d'autorizzazione rilasciato dall'ASL 3, valutata la fattibilità organizzativa,

- costruisce, con tempestività, insieme al Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità dell'ASL 3, uno specifico Progetto d'Intervento, comprensivo dell'attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici garantita dall'ASL 3,
- individua il gruppo d'operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) che è incaricato di somministrare i farmaci e al quale deve essere garantita prioritariamente la formazione in situazione,
- cura l'esecuzione di quanto indicato del modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione,
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e a trasmettere la documentazione necessaria per la continuità del progetto.

Art.3 – Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i dodici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'ASL 3 e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.

Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'intervento in atto potranno essere proseguiti.

Per casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore ai dodici anni, d'intesa con l'ASL 3 e la famiglia, si può prevedere nel progetto d'intervento l'auto-somministrazione.

Art 4 – Gestione dell'emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.

Art 5 – Durata della validità della presente Intesa

Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.

Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Monza, li 17 settembre 2004

Ministero dell'Istruzione- Il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Milano

Dott. Antonio Zenga

Il Commissario Straordinario dell'Azienda ASL 3

Dott. Pietrogino Pezzano

Il Direttore Sanitario dell'ASL 3

Dr. Paolo Peduzzi

ASL 3
Servizio di Medicina Preventiva di Comunità

AI GENITORI

- L'autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico
- Ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico e in corso dello stesso anno, se necessario
- I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e trattenuti dalla scuola per tutta la durata della terapia

**AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
IN AMBITO SCOLASTICO**

Cognome Nome

Data di nascita Residente Telefono

Scuola Classe

Dirigente scolastico

Constata l'assoluta necessità si autorizza la somministrazione in ambito e orario scolastico dei seguenti farmaci:

Nome commerciale del farmaco

Dose e modalità di somministrazione

Orario 1a dose 2a dose 3a dose 4a dose

Durata terapia.....

Modalità di conservazione.....

.....

Nome commerciale del farmaco

Evento

.....

Dose e modalità di somministrazione

Eventuali note di primo soccorso

.....

Modalità di conservazione.....

.....

Data

Timbro e firma del medico

.....